



Corso di lezioni di

Diritto tributario

IL DIRITTO TRIBUTARIO LA NOZIONE DI TRIBUTO

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Scienze Economiche
a.a. 2018-2019

DIRITTO TRIBUTARIO

Insieme di norme e principi che presiedono alla istituzione e alla attuazione dei tributi, quali fonte indispensabile per il finanziamento della spesa pubblica, ed il riparto dei relativi oneri:

- norme sostanziali (impositrici, agevolative, sanzionatorie);
- norme procedurali (amministrative, giurisdizionali)

Ha il suo fondamento in principi costituzionali, ed in norme generali di riferimento (Statuto del Contribuente). Per la sua attuazione c'è un apparato amministrativo specifico e particolari regole procedurali e processuali.

Rientra nell'ambito del diritto pubblico, ma ha una propria autonomia concettuale.



DIRITTO TRIBUTARIO

Fa riferimento a concetti ed istituti di altri rami del diritto, che spesso assumono una nozione particolare ai fini tributari.

Fa anche riferimento a discipline non giuridiche, come l'economia aziendale e la merceologia.

Anche la scienza delle finanze studia i tributi, ma dal punto di vista della scienza economica (struttura ed effetti economici dei vari tributi), allo scopo di individuare gli strumenti tributari più efficienti rispetto a dati obiettivi, da tradurre poi in norme di diritto positivo.



DIRITTO TRIBUTARIO

Tradizionalmente, si distingue tra:

- **Parte generale**, comprendente lo studio dei concetti di base, dei principi generali di riferimento, dei caratteri comuni ai vari modelli di imposizione ed ai vari tributi, delle regole del procedimento, della riscossione, delle sanzioni e della tutela giurisdizionale
- **Parte speciale**, che studia il sistema tributario ed i vari tributi che lo compongono.




NOZIONE DI TRIBUTO


E' una prestazione patrimoniale imposta:

- coattiva
- a titolo definitivo
- finalizzata al finanziamento delle spese pubbliche

Le prestazioni patrimoniali imposte



TIPOLOGIE DI TRIBUTI



L'IMPOSTA

- Prestazione coattiva dovuta indipendentemente dallo svolgimento di una attività da parte dell'ente pubblico (*acausale*)
- Obbligazione legale di riparto delle spese connessa ad una situazione riferibile all'obbligato e non all'ente



TIPOLOGIE DI IMPOSTE

Si distingue tra:

- imposte *dirette*, che colpiscono il reddito o il patrimonio, ed
- imposte *indirette*, che colpiscono i consumi e le attività giuridiche (*affari*)

Tra:

- imposte *reali*, che prescindono dalla posizione del soggetto passivo
- imposte *personalì*, che tengono conto della situazione personale e familiare del soggetto passivo



LA TASSA

- Prestazione dovuta a domanda dell'obbligato in relazione ad una attività svolta dall'ente pubblico nei suoi confronti o al godimento di un bene pubblico (tributo *causale*)
- Da non confondere con i corrispettivi dei pubblici servizi (Es. tassa occupazione suolo pubblico)



I CONTRIBUTI

Prestazione dovuta in relazione ai benefici dati da un'attività pubblica, dalla quale l'obbligato trae un particolare vantaggio.

Es. contributi ai consorzi obbligatori tra proprietari di immobili



I MONOPOLI FISCALI

Attività economiche esercitate in forza di legge in monopolio, per il finanziamento della spesa pubblica.

Il monopolio consente di praticare prezzi amministrati, di conseguire ingenti profitti oltre a indirizzare determinati consumi privati.

Un tempo molto diffusi, oggi sono stati in gran parte soppressi a tutela della concorrenza nella UE.

Rimangono i monopoli:

- dei tabacchi lavorati
- dei giochi e scommesse



Le fonti del diritto tributario

Norme costituzionali (contengono i principi e sono sovraordinate)

Statuto dei diritti del Contribuente (legge ordinaria rafforzata)

Legge ordinaria ed atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo)

Fonti secondarie (i regolamenti e altri atti amministrativi generali).

Fonti internazionali (diritto europeo; convenzioni internazionali)



Lo Statuto dei diritti del contribuente

Legge n. 212/2000

- legge ordinaria con efficacia rafforzata che contiene i principi generali della materia
- ha una importante valenza interpretativa
- contiene:
 - norme sulla **normazione** (metanorme) e sulla produzione normativa
 - norme sui **principi regolatori** dell'attività amministrativa e dei rapporti con i contribuenti
 - norme sugli **obblighi** dell'Amministrazione finanziaria



Fonti secondarie

I regolamenti (L. n. 400/1988):

- sono atti normativi generali del potere esecutivo;
- contenenti previsioni generali ed astratte, che integrano e completano la disciplina legislativa.

Tipologie:

- **esecutivi** (regolano l'esecuzione di norme tributarie)
- **attuativi** (integrano la disciplina delle leggi tributarie)
- **autonomi** (questi non possono essere ammessi nella materia tributaria, in quanto coperta da riserva di legge relativa)
- **delegati** (possono essere emanati soltanto in presenza di una specifica legge delega di autorizzazione) - delegificazione



I regolamenti

Nella materia tributaria si adottano:

- regolamenti esecutivi, attuativi e delegati;
- fonti normative secondarie atipiche (atti amministrativi generali con contenuto normativo non soggetti al procedimento ex L. n. 400/1988 (Decreti ministeriali, Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate);

I regolamenti degli enti locali

Regolamenti per i tributi provinciali e comunali
(art. 52, D.Lgs. n. 446/1997)

- integrano e attuano le norme istitutive dei tributi locali;
- non possono però istituire tributi o definire elementi essenziali dei tributi.



Fonti di diritto europeo

Si può distinguere tra fonti **primarie** e fonti **derivate**:

- Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono il Trattato dell'Unione europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza).
- Le fonti derivate sono costituite da atti normativi fondati sui trattati. Comprendono: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Sentenze;
- Altre fonti (c.d. *soft law*) sono costituite da: Raccomandazioni, Pareri, Libri bianchi, etc.



Convenzioni internazionali

Convenzioni Bilaterali. Vengono stipulate con vari paesi in particolare per regolare i casi di doppia imposizione (sui redditi, o sulle successioni), o in materia doganale.

Nel caso di doppia imposizione sui redditi, in molti casi si fa riferimento allo schema OCSE

Possono anche contenere norme sulla collaborazione tra amministrazioni finanziarie.

Convenzioni multilaterali. Vengono stipulate tra più stati per regolare in modo uniforme particolari questioni

(es. CONVENZIONE MULTILATERALE PER L'ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L'EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI - 24/11/2016)

